

Allegato deliberazione n. 29 del 14 febbraio 2013

# **COMMISSIONE CONTRATTI**

# **REGOLAMENTO**

**in vigore dal 14 febbraio 2013**

## INDICE

1	<b>SCOPO</b>	4
2	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	4
3	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	4
4	<b>DEFINIZIONI</b>	4
5	<b>ATTRIBUZIONI E COMPETENZE</b>	5
5.1	Commissione di Controllo	5
5.2	Presidente della Commissione	5
5.3	Sostituzione e Revoca dei Membri Esterni della Commissione	5
6	<b>FORME DI CONTROLLO – GENERALITA'</b>	5
6.1	Procedimento d'Ufficio	6
6.2	Richiesta Volontaria di verifica delle Condizioni Generali di Contratto	6
7	<b>AVVIO DEL PROCEDIMENTO</b>	7
7.1	Avvio del Procedimento di Controllo a seguito verifica delle Condizioni Generali di Contratto	7
7.2	Avvio del procedimento d'ufficio	7
8	<b>PROCEDIMENTO DI ESAME DELLA COMMISSIONE</b>	8
9	<b>CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</b>	8
10	<b>REVOCA</b>	9
11	<b>PENDENZA DI ALTRE PROCEDURE</b>	9
12	<b>PROVVEDIMENTI CAUTELARI</b>	9
13	<b>INDENNITA'DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE</b>	9
14	<b>RIMBORSO DELLE SPESE</b>	9
15	<b>RELAZIONE ANNUALE</b>	9
16	<b>ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI</b>	9
	<b>MODULO A</b>	10

# REGOLAMENTO

concernente l'Istituzione ed il Funzionamento, presso la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura di Bergamo,

del Servizio di Controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. l) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'art. 37 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

LA GIUNTA

VISTO l'art. 2, 2° comma, lett. i) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, il quale stabilisce che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura promuovono forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

VISTO il Titolo I della Parte III del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 concernente i contratti conclusi tra professionisti e consumatori ed aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi;

VISTO in particolare l'art. 37 del D.Lgs. 206/2005, che legittima le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a richiedere all'Autorità Giudiziaria, anche in via cautelare, di inibire l'uso, da parte di un professionista o di un'associazione di professionisti, di condizioni generali di contratto abusive ai sensi del Titolo I della Parte III del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

RITENUTO di istituire, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato attribuite alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dall'art. 2, commi 2 e 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, un servizio di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti destinati a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 206/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

emana il seguente regolamento:

## **1 SCOPO**

In attuazione dell'art. 2, 2° comma, lett. i) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'art. 37 del D.Lgs. 206/2005, il presente regolamento istituisce e disciplina il funzionamento, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, del servizio di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori ai sensi del Titolo I della Parte III, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

## **2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Oggetto del controllo è l'insieme delle clausole contrattuali contenute nell'ambito di regolamentazioni predisposte da professionisti o associazioni di professionisti per disciplinare uniformemente la generalità dei rapporti con i consumatori in relazione alla cessione di un bene o alla prestazione di un servizio.

## **3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241

## **4 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento:

- a) si intendono richiamate le definizioni di consumatore e professionista di cui all'art. 3, 1° comma, lettere a) e c) del D.Lgs. 206/2005;
- b) per Camera si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo.
- c) per Giunta si intende la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo.
- d) per clausole vessatorie e/o inique, quelle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari che danno luogo a

un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi.

## **5 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE**

### **5.1 Commissione di controllo**

La valutazione circa la sussistenza di eventuali profili di vessatorietà nei contratti destinati a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori è riservata ad un'apposita Commissione, composta dal funzionario della Camera responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica preposto all'unità organizzativa cui sono attribuite le funzioni di regolazione del mercato di cui all'art. 2, commi 2° e 8°, Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di Presidente, e due esperti esterni. Devono inoltre essere nominati due esperti esterni supplenti.

I quattro esperti esterni sono nominati con deliberazione della Giunta e sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa e della Corte dei Conti, tra professori universitari di materie giuridiche, tra Avvocati iscritti nel relativo albo e Notai iscritti nel relativo Ruolo.

I membri esterni sono nominati per tre anni e, alla scadenza dell'incarico, possono essere confermati.

I pareri della Commissione sono deliberati a maggioranza.

### **5.2 Presidente della Commissione**

Il Presidente convoca la prima seduta della Commissione entro 30 giorni dall'accettazione di tutti i membri nominati, convoca le sedute successive secondo il calendario deliberato e fissa l'ordine del giorno.

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione ed il Presidente della Commissione sono rispettivamente l'unità organizzativa e la persona responsabili dell'istruttoria dei procedimenti di controllo. In particolare spetta al Presidente curare la pronta trasmissione agli altri membri della Commissione di tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti avviati, affinché possano partecipare alle sedute della Commissione con piena cognizione di causa.

Il Presidente della Commissione può delegare un funzionario dell'unità organizzativa cui è preposto al compimento di atti concernenti la ricezione delle richieste di avvio del procedimento di controllo nonché l'istruttoria dei procedimenti avviati.

### **5.3 Sostituzione e revoca dei Membri esterni della Commissione**

In caso di morte o rinuncia di un esperto esterno membro effettivo della Commissione, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri restano in carica fino alla prossima seduta della Giunta, la quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione della Commissione, che scadranno insieme con quelli in carica.

I membri esperti esterni effettivi e supplenti della Commissione non possono essere revocati se non per giusta causa, su proposta del Presidente della Commissione. In particolare costituisce giusta causa di revoca l'oggettiva inattività o inefficienza. Contestualmente alla revoca deve provvedersi all'integrazione della Commissione.

## **6 FORME DI CONTROLLO. GENERALITA'**

Le funzioni di controllo sulle condizioni generali di contratto sono esercitate:

- a) d'ufficio, a seguito degli elementi emersi da segnalazioni o nell'ambito di indagini conoscitive di natura generale condotte su incarico della Commissione Contratti dal Presidente della stessa o da un suo delegato;
- b) su richiesta del professionista o dell'associazione di professionisti, che a tal fine comunicano volontariamente le condizioni generali di contratto di cui fanno uso o hanno intenzione di far uso.

### **6.1 Procedimento d'ufficio**

Il Presidente, qualora si proceda a seguito di segnalazione, esaminata la stessa, dispone l'eventuale acquisizione di elementi ritenuti utili per l'istruttoria e sottopone alla Commissione.

Le segnalazioni di cui al primo comma saranno prese in considerazione ove contengano:

1. l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto segnalante e del suo eventuale rappresentante;
2. l'indicazione dell'indirizzo di PEC o del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento eventualmente instaurato a seguito della segnalazione;
3. l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione del professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;
4. copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame;
5. una motivata esposizione dei profili di vessatorietà;
6. l'indicazione dell'interesse diretto, immediato ed attuale a tutela del quale si richiede l'attivazione delle funzioni di controllo della Camera.

### **6.2 Richiesta volontaria di verifica delle condizioni generali del contratto**

Il professionista o l'associazione di professionisti che usa o intende far uso di condizioni generali di contratto per regolare rapporti giuridici con i consumatori, può comunicare volontariamente le medesime alla Camera, richiedendo che venga avviato un procedimento diretto a verificare l'insussistenza di eventuali profili di vessatorietà.

La richiesta deve essere presentata al Presidente della Commissione, presso il Servizio di regolazione del mercato della Camera, tramite PEC, oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta rilasciata dal medesimo ufficio.

Ai sensi dell'art. 18, 1° comma, lett. c), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, il servizio di controllo a seguito di comunicazione volontaria è erogato dietro il versamento di una somma di Euro 516,46 + IVA, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 17436 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A. – SEDE BERGAMO - TESORERIA ENTI PUBBLICI - ABI 05428 - CAB 11101 - CIN B.

#### LA DOMANDA DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE:

- a. del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
- b. dell'indirizzo di PEC o del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento.

#### ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI:

- a. copia delle condizioni generali di cui si chiede il controllo;
- b. copia di eventuali contratti collegati o da cui dipendono le condizioni da esaminarsi;
- c. una descrizione sintetica della natura del bene o del servizio oggetto del contratto;
- d. l'attestato di versamento eseguito nei modi di cui sopra;

- e. lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente agisca per mezzo di un rappresentante.

La domanda potrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente regolamento.

## **7 AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

### **7.1 Avvio del procedimento a seguito di richiesta volontaria di verifica delle condizioni generali del contratto**

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità e la completezza delle domande di controllo volontariamente presentate da professionisti o associazioni di professionisti, entro 10 giorni dal ricevimento ne trasmette copia, unitamente agli allegati, agli altri membri e comunica l'avvio del procedimento.

Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta, il Presidente, entro 10 giorni dal ricevimento, invita il richiedente a regolarizzarla o a completarla, assegnando un termine non superiore a 15 giorni, e solo in seguito alla regolarizzazione o completamento, entro 10 giorni, provvede ai sensi del comma precedente. In caso di inottemperanza all'invito, il Presidente provvede all'archiviazione della richiesta, dandone notizia al richiedente.

L'avviso di inizio del procedimento è prontamente comunicato tramite PEC, oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altro mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione:

- a. al richiedente o al suo rappresentante;
- b. alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate o facilmente individuabili quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo in atto.

L'AVVISO DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE:

- a. dell'Autorità procedente nonché dell'unità organizzativa e della persona responsabili del procedimento;
- b. dell'oggetto del procedimento avviato;
- c. del professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
- d. dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento;
- E. del termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento, entro il quale è possibile depositare memorie scritte, documenti, pareri, che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

### **7.2 Avvio del procedimento d'ufficio**

Il Presidente della Commissione, valutata l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 6.1, trasmette copia delle condizioni generali di cui ritiene opportuno il controllo, unitamente alla eventuale documentazione allegata, agli altri membri e comunica l'avvio del procedimento.

L'avviso di inizio del procedimento è prontamente comunicato tramite PEC, oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altro mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione :

- a. ai professionisti o all'associazione di professionisti che fa uso o intende fare uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
- b. alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate o facilmente individuabili quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato.

LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE:

- a. dell'Autorità procedente nonché dell'unità organizzativa e della persona responsabile del procedimento;
- b. dell'oggetto del procedimento avviato e dei possibili profili di vessatorietà, sinteticamente esposti;
- c. del professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
- d. dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento;
- e. del termine di 20 giorni dalla comunicazione di inizio del procedimento, entro il quale è possibile depositare memorie scritte, documenti, pareri, che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

## **8 PROCEDIMENTO DI ESAME DELLA COMMISSIONE**

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie e documenti la Commissione, valutate le richieste e le eventuali memorie e documenti presentati, se ritiene accertata la sussistenza o l'insussistenza di profili di vessatorietà nelle condizioni generali di contratto sottoposte al suo esame, emette il proprio motivato parere.

Nel caso in cui la Commissione, sempre entro il medesimo termine di 30 giorni, ritenga opportuna, anche in relazione alle memorie e documenti presentati, l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, ne dispone l'assunzione con modalità idonee a garantire alle parti il contraddittorio e la conoscenza dei risultati. In particolare la Commissione può disporre l'audizione delle parti,

che possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Entro 30 giorni dalla assunzione degli ulteriori elementi istruttori la Commissione esprime il proprio motivato parere.

## **9 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Entro 30 giorni dall'emissione del parere da parte della Commissione Contratti, il Presidente adotta un motivato provvedimento ai sensi dei commi seguenti.

Quando sia accertata l'insussistenza di profili di vessatorietà nel testo contrattuale sottoposto all'esame della Commissione, il Presidente della Commissione Contratti rilascia al professionista o all'associazione di professionisti un certificato attestante il positivo esito del controllo effettuato. Solo nel caso in cui il controllo sia seguito a richiesta volontaria di verifica delle condizioni generali del contratto, il certificato legittima l'uso del marchio, "pattonesto" rilasciato dalla Camera di Commercio, che avrà la funzione di garantire l'avvenuto controllo delle condizioni generali di contratto proposte ai consumatori.

Prima di concedere l'utilizzo del marchio la Camera di Commercio richiederà all'impresa la sottoscrizione dei seguenti atti: atto di impegno ad utilizzare il marchio solo sul modulo di identico contenuto rispetto a quello controllato dalla Commissione contratti; atto di impegno a presentare al 31/12 di ogni anno, a pena di revoca, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'utilizzo del marchio è avvenuto alle condizioni che ne legittimano l'uso.

Quest'ultimo, sempre a pena di revoca, verrà richiesto, altresì, ai professionisti/impresе che già risultino essere utilizzatori del marchio "pattonesto" (ai sensi del precedente regolamento.)

Quando invece, in esito all'istruttoria, risultino accertati profili di vessatorietà, il Presidente della Commissione Contratti diffida il professionista o l'associazione di professionisti, che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali vessatorie, dal futuro impiego

delle medesime nei rapporti con i consumatori, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la cessazione dell'uso eventualmente già in atto e la presentazione di nuovi moduli .

In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente o di elusione della stessa, il Presidente della Commissione Contratti propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 206/2005, di convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti perché sia loro inibito l'uso delle condizioni generali di contratto ritenute abusive.

I provvedimenti, assunti dal Presidente della Commissione Contratti o dalla Giunta in esito al procedimento di controllo, devono essere comunicati mediante PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, entro 15 giorni dall'adozione, ai soggetti avvisati dell'avvio dell'istruttoria.

## **10 REVOCA**

In caso di uso illegittimo e/o improprio del marchio "PattOnesto", ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale di cui al precedente art. 9, comma 3, la Camera di Commercio delibera la revoca della concessione del medesimo e la conseguente inibizione dell'uso.

## **11 PENDENZA DI ALTRE PROCEDURE**

Quando per le medesime condizioni generali di contratto risulti già pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria un giudizio ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 206/2005, oppure quando sia pendente la procedura di conciliazione di cui all'art.2, comma 2 lett. g) della legge n. 580/1993 e al comma 2 dell'art. 140 del Codice del Consumo, il procedimento di controllo non può essere avviato e se già avviato, diventa improcedibile.

## **12 PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

E' fatta salva la facoltà del Presidente della Commissione Contratti, in ogni fase del procedimento e previo conforme parere della Commissione, di proporre alla Giunta di richiedere l'inibitoria cautelare ai sensi dell'art. 37, 2° comma, D.Lgs. 206/2005.

## **13 INDENNITÀ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE**

Ai membri esterni della Commissione sono attribuiti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute.

E' escluso il cumulo dei gettoni per sedute svolte nella stessa giornata.

## **14 RIMBORSO DELLE SPESE**

Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, debitamente documentate, sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalità stabilite per il Segretario Generale, sempre che non vengano sostenute direttamente dalla Camera.

## **15 RELAZIONE ANNUALE**

Al termine di ogni anno d'attività, la Commissione presenta al Segretario Generale una relazione sull'attività svolta.

Il Segretario Generale trasmette la relazione ricevuta alla Giunta, unitamente alle proprie osservazioni, valutazioni e proposte.

## **16 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI**

Le pratiche vengono numerate progressivamente in ordine di ricevimento. Il numero è progressivo ed è ricavato da un registro gestito in modo informatico. Il Registro è diviso in 2 Elenchi: uno per i procedimenti d'ufficio e l'altro per i procedimenti volontari.

AD OGNI NUMERO DI PRATICA CORRISPONDONO I SEGUENTI ELEMENTI DI RINTRACCIABILITA':

1. Nominativo del richiedente il controllo
2. Oggetto della richiesta
3. Data di presentazione

## ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA  
COMMISSIONE DI CONTROLLO  
SULLA VESSATORIETA' DEI  
CONTRATTI DEI  
CONSUMATORI

SERVIZIO DI REGOLAZIONE  
DEL MERCATO DELLA  
CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BERGAMO.

### **RICHIESTA VOLONTARIA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CONTESTUALE RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 6.2 DEL REGOLAMENTO DELLA C.C.I.A.A. DI BERGAMO.**

#### A. RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE:  
N.G. (1):  
RESIDENZA (2):  
CODICE (3):  
INDIRIZZO PEC:

#### B. EVENTUALE RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE

COGNOME E NOME:  
CODICE (4):  
VIA: N. CITTA':  
CAP: PROV:  
INDIRIZZO PEC:

#### C. DOMICILIO ELETTO (5)

DESTINATARIO:  
VIA: N. CITTA':  
CAP: PROV:  
INDIRIZZO PEC:

#### D. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (6)

Doc.1: copia delle condizioni generali di cui si chiede il controllo (n. pagine .... );

Doc.2: copia di eventuali contratti collegati o da cui dipendono le condizioni generali da esaminarsi (n. pagine .... );  
Doc.3: descrizione sintetica della natura del bene o del servizio oggetto del contratto (n. pagine .... );  
Doc.4 attestato di versamento eseguito secondo le modalità previste dall'art. 6.2 del Regolamento;  
Doc.5: lettera d'incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente agisca per mezzo di un rappresentante (n. pagine .... ).

#### E. PENDENZA DI PROCEDURE PREVISTE ALL'ART. 11 del Regolamento

**NOTE:**

- 1)indicare la natura giuridica del richiedente, es: persona fisica, SPA, SRL, ecc.;
- 2)indicare la residenza, domicilio o sede;
- 3)indicare il codice fiscale o la partita IVA;
- 4)indicare il codice fiscale o la partita IVA;
- 5)in caso di mancata compilazione, le comunicazioni concernenti il procedimento saranno inviate all'indirizzo del rappresentante o, in mancanza, all'indirizzo del richiedente;
- 6)indicare negli appositi spazi il numero di pagine costituenti il documento allegato.

Compilato il .././....

**Firma del richiedente**

---

**INFORMATIVA** *sul trattamento dei dati personali*

I dati personali sono trattati per procedere alla verifica delle condizioni generali di contratto ai sensi del Regolamento camerale; **il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di compiere la suddetta verifica.** I dati possono essere utilizzati anche per l'inserimento in banche dati gestite dal Servizio di regolazione del mercato, per consentire un'adeguata diffusione di future iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Bergamo; per questa finalità il conferimento dei dati è facoltativo. Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo. I dati sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del trattamento. I dati sono comunicati ai membri della Commissione Contratti della Camera di Commercio nonché alle associazioni rappresentative dei consumatori ai sensi e nei limiti del regolamento della suddetta commissione. L'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su [www.bg.camcom.it/privacy](http://www.bg.camcom.it/privacy). Qualsiasi richiesta sul trattamento dei suddetti dati va rivolta al Servizio Regolazione del Mercato (tel. 035 4225.215).